

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO)
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

Tra

la Società FIRE GROUP S.p.A., con sede legale in Milano, Via Feltre n. 75, C.F./P.Iva 05472110963, in persona del Procuratore speciale Dott. Marcello Grimaldi, di seguito anche l'“azienda” o la “società”,

E

Filcams CGIL Nazionale, rappresentata da Stefania Radici con delega nazionale;
Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da Dario Campeotto;
Uiltucs Nazionale, rappresentata da Gabriele Fiorino.

Di seguito anche le OO.SS. e, congiuntamente alla società, anche le “parti”

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda FIRE GROUP S.p.A., società del Gruppo FIRE, svolge attività a servizio delle società controllate del medesimo Gruppo;
- b) l'azienda occupa complessivamente n. 56 dipendenti ai quali si applica il CCNL Studi Professionali ed è strutturata su n. 3 unità produttive, situate in:
 - Sede di Messina (ME) - Via Bonsignore, 1
 - Sede di Palermo (PA) - Via Resuttana, 360
 - Sede di Milano (MI) - Via Feltre, 75
- c) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- d) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- e) l'azienda ha inviato in data 03/04/2020 la richiesta di convocazione congiunta per accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, cui hanno risposto le OO.SS. come sopra indicato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n.18 del 2020, in data 15 aprile 2020 le parti hanno avuto un confronto per via telematica durante il quale è stata esaminata la situazione aziendale e le difficoltà cui la società fa fronte;
- 3. le parti, esaminata la situazione aziendale ed il suo mercato di riferimento, riconoscono che la situazione che l'impresa attraversa ha comportato una forte contrazione dell'attività;
- 4. nella richiesta di convocazione di cui al punto e) in premessa, l'azienda ha comunicato di aver sospeso l'attività con richiesta di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), per il periodo dal **01/04/2020** per una durata di nove settimane e, comunque, entro

agosto 2020. Il numero di giornate potrà essere fruito anche non consecutivamente nel rispetto del limite massimo previsto dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

5. tale contrazione riguarda tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, con decorrenza dalla data riportata al punto precedente, per un periodo massimo di 9 settimane da usufruirsi entro il mese di agosto 2020, fino alla sospensione a zero ore; per il mese di aprile le giornate di sospensione programmate sono: 8-10-16-17-21-23-28 aprile;
6. la riduzione o sospensione a zero ore di cui al punto precedente riguarda tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, pari a complessivi n. 56 dipendenti, così individuati:
n. 54 dipendenti della Sede di Messina (ME) - Via Bonsignore, 1;
n. 2 dipendenti della Sede di Palermo (PA) - Via Resuttana, 360;
7. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), con causale "COVID-19 Nazionale", sulla base di quanto previsto dall'art.19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020;
8. durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali, verrà applicata la rotazione del personale, per le mansioni fungibili, tenute presenti le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
9. la società si impegna allo scrupoloso rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020, a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela;
10. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, riducendo o revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
11. L'azienda si impegna a supportare i dipendenti per accedere alle misure di sostegno al reddito previste da EBIPRO;
12. Le Parti si incontreranno periodicamente, anche su richiesta di ciascuna, per valutare i programmi di sospensione e riduzione oraria, anche in relazione all'evolversi della crisi epidemiologica;
13. la Società si rende disponibile ad anticipare l'erogazione ai propri dipendenti dell'integrazione salariale CIGO, considerato che ad oggi le condizioni di liquidità dell'azienda lo consentono; in caso contrario, si richiederà pagamento diretto da parte dell'INPS, previo confronto con le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.
15 aprile 2020

Il Procuratore speciale dell'azienda

Marcello Grimaldi

Filcams CGIL

Stefania Radici

Fisascat CISL

Dario Campeotto

Uiltucs UIL

Gabriele Fiorino

Si allega elenco del personale